

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE

DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103



## NUMERO 4\2020

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.? di R. LOSENGO
- La questione dei condoni edilizi nelle aree naturali protette di A. RALLO
- I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione di G. MONFERINI
- Brevi note a margine di Cass. Sez. III, n. 9736/2020 di A. L. VERGINE
- Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali? di C. RUGA RIVA
- La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali al vaglio della Corte costituzionale: limiti e ragionevolezza della deroga del principio della retroattività della lex mitior di D. FRANZIN



**BREVI NOTE A MARGINE DI [CASS. SEZ. III, N. 9736/2020](#)**

**BRIEF NOTES ON CASS. SEZ. III, NO. 9736/2020**

**di Alberta Leonarda VERGINE**

**Abstract.** Prendendo spunto dalla sentenza della Cass. 9736/2020 che ha dichiarato, ad avviso dell'A. un po' troppo sbrigativamente, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452 bis c.p., vengono formulate valutazioni critiche alle conclusioni cui è pervenuto il S.C. e proposti argomenti a favore di una più ponderata rivalutazione della questione.

**Abstract.** Taking a cue from the sentence of the Court of Cassation 9736/2020 which stated – a bit too hastily according to the A.- the groundlessness of the question of the constitutional legitimacy relating to the article 452 *bis* Italian Criminal Code, it is for this reason that critical assessments of the S.C. findings and arguments in favor of a re-evaluation of the issue are presented.

**Parole chiave:** Inquinamento ambientale, legittimità costituzionale, indeterminatezza, diritto vivente, infondatezza della questione

**Key words:** environmental pollution, constitutional legitimacy, indeterminacy, living law, groundlessness of the question



“Erosa da una progressiva squalificazione e da una crescente deresponsabilizzazione del Legislatore, l’immagine stessa della Legge astratta risulta oggi indiscutibilmente indebolita. Ovvio che gli spazi lasciati aperti dal declino del dato normativo siano occupati dal giudice. Parafrasando la trilogia di Italo Calvino, si profila quasi inevitabilmente il ruolo di un interprete ‘rampante’ di fronte ad un principio di legalità “dimezzato” e, considerata la progressiva indifferenza del sistema nei confronti dei diritti e delle garanzie dell’accusato, ad un destinatario ‘inesistente’”<sup>1</sup>.

E la sentenza in commento ne è la prova. Si tratta di una decisione attesa e non certo inaspettata nelle conclusioni. Del resto, chiunque - come chi scrive - abbia seguito con (preoccupata) attenzione i vari arresti del Supremo Collegio<sup>2</sup> in punto delitto di inquinamento ambientale, non poteva aspettarsi esiti diversi, anche considerato che relatore delle principali pronunce tra quelle cui abbiamo appena fatto cenno è stato proprio il Presidente del Collegio che ha assunto questa decisione, sempre si badi – e, inevitabilmente, visto la sua recente introduzione nel codice penale – con riferimento a ricorsi cautelari.

Ma se l’approdo finale era prevedibile, non altrettanto prevedibile era la sbrigatività con la quale la questione è stata affrontata e risolta.

Il problema sotteso è molto serio, si articola su vari livelli e non può essere liquidato con poche parole, che ripropongono, senza arricchirlo in alcun modo, quanto già affermato dal S.C. quando si è occupato del delitto in questione.

Il primo aspetto problematico è rappresentato dal fatto che ci dobbiamo confrontare non con norme precise e ben definite, ma con quelli che con felici espressioni Sgubbi<sup>3</sup> ha definito “manufatti semilavorati” e Fiandaca “semilavorati legislativi”<sup>4</sup>, e quando il giudice si trova a dover maneggiare

---

1 Così F. PETRELLI, *L’interpretazione della legge è uguale per tutti?*, in *SP*, 2020, 3, 113; già prima MUSCO, *L’illusione penalistica*, 2004, 95 si era ispirato a Calvino alludendo a un “interprete penalistico dimezzato”.

2 Cfr. Cass. sez. III, n.46170/2016; Cass. sez. III, n.46904/2016; Cass. sez. III, n.10515/2016, sulle quali v. R. LOSENGO C. MELZI d’ERIL, *Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*, in *RGA*, 2016,3/4, 473 ss.; A. L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2017,1, 5 ss.; R. LOSENGO C. MELZI d’ERIL, *La seconda sentenza in materia di inquinamento: tassatività e rapporti di vicinato*, in *RGA*, 2017, 1, 81 ss.; IDEM, *Inquinamento ambientale: sulla nozione di abusività permane la tensione tra principi di tassatività e formante giurisprudenziale*, *ivi*, 2017, 294 ss.; ; Cass. sez. III, n.15865/2017; Cass. sez. III, n.18934/2017; Cass. sez. III, n.39078/2017; Cass. sez. III, n.52436/2017; Cass. sez. III, n. 28732/2018; Cass. sez. III, n. 50018/2018, sulla quale v.C. MELZI d’ERIL, *Inquinamento ambientale: la misurabilità della ‘compromissione e deterioramento significativi’ impone una verifica in concreto della lesione*, in *RGA*, 2018, 1,116 ss.; Cass. sez. III, n. 26007/2019; Cass. sez. III, n.6268/2019.

3 Così F. SGUBBI, *Il nuovo delitto di “autoriciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione legislativa*, in *www.penalecontemporaneo.it Rivista trimestrale* n. 1 del 2015, 137 ss.

4 Cfr. G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Laterza, Roma, Bari, 2017,144 ss.



questi rozzi strumenti ha due strade a disposizione: o chiedere alla Corte Costituzionale di valutarne la tenuta *sub* principio di determinatezza, o appropriarsi di un compito non suo e provvedere alla “definizione del fatto tipico”<sup>5</sup>, con ciò rafforzando quella che illustre dottrina ha definito la deriva illegalistica del diritto penale vivente<sup>6</sup>, “formula soave [quest’ultima] con cui si designa ‘il diritto di creazione giurisprudenziale’”<sup>7</sup>. Il che significa che le “imprecisioni del linguaggio normativo finiscono per consegnare nelle mani degli interpreti una funzione etero-integrativa dei contenuti della norma che va ben oltre quelli che dovrebbero essere i suoi fisiologici confini” con conseguente “forte lacerazione del principio di legalità e di quello che è stato definito il *pendant* del *nullum crimen sine lege*, vale a dire del principio di soggezione del giudice alla sola legge”<sup>8</sup>.

Un secondo aspetto critico riguarda i destinatari della norma. E’ cosa nota che “essi sono da un lato i singoli consociati cioè i cittadini, dall’altro gli ‘interpreti’, gli ‘applicatori’ istituzionali che compongono l’apparato della giustizia repressiva (e, tra questi, principalmente, il giudice, ma anche il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, etc.). Le *rationes* garantistiche del principio di determinatezza/tassatività includono (tengono conto di) questo “doppio registro” del messaggio del legislatore penale, che è rivolto agli interpreti istituzionali dell’apparato repressivo, nell’intento di ridurne la discrezionalità e di impedirne l’arbitrio; e, insieme, alle singole persone, nell’intento di garantire loro un perimetro di libertà d’azione in funzione della conoscibilità dei precetti e della calcolabilità delle conseguenze collegate alla loro violazione”. Evidente allora che “in questa prospettiva, l’accento cade sulla qualità del testo normativo riguardata alla luce della possibilità per il consociato di riconoscere *ex ante*, quindi prima di tenere un dato comportamento, che esso sarà considerato penalmente rilevante e che allo stesso saranno ricollegate conseguenze sanzionatorie pure prevedibili”<sup>9</sup>. E ci sembra che queste norme, caratterizzate dalla presenza di “formulazioni linguistiche ellittiche e bisognose di concretizzazione valutativa” che sono state definite, e a ragione, “tranelli che il linguaggio – in questo caso il linguaggio giuridico – dissemina sulla strada del pensiero”<sup>10</sup>, non lo consentano. E anche chi ha apprezzato la tesi interpretativa proposta dal S.C. nelle sentenze ad oggi pronunciate sul delitto di inquinamento ambientale, non ha potuto esimersi dall’ammettere da un lato che “i concetti normativi [utilizzati] sono alquanto vaghi”<sup>11</sup>, e dall’altro,

5 Così C. BERNASCONI, *Il modello della tipicità umbratile nella recente legislazione penale*, *Criminalia*, 2015, 420

6 Così D. MICHELETTI, “*Ius contra lex: un campionario della incontenibile avversione del giudice penale per la legalità*”, in “*Dibattito: Il burocrate creativo. La crescente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale*, Sezione prima: *L’insostenibile leggerezza del testo*”, in *Criminalia*, 2016, pp.164 ss

7 Così D. BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 261

8 Così C. BERNASCONI, *Il modello della tipicità*, 433 che sul punto cita L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, 1996, p. 106

9 Così D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio e “nullum crimen”*. *Il problema delle clausole generali nel diritto penale*, in *LP*, 2017, 6

10 Così D. CASTRONUOVO, *Tranelli del linguaggio*, loc.cit., che ricorda quanto affermato in punto dalla notissima ordinanza 24/2017 della Corte Costituzionale, per la quale “il requisito della determinatezza, [...] per la Costituzione deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale. Queste ultime devono quindi essere formulate in termini chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l’arbitrio applicativo del giudice”.



per inevitabile conseguenza, che il formante giudiziario<sup>12</sup> avrebbe assunto sempre maggior importanza nella loro delimitazione.

Ciò significa non solo che il legislatore, redigendo le norme in questo modo, e la giurisprudenza, ostinandosi a non ammetterne la illegittimità costituzionale per violazione della necessaria determinatezza- ambedue del tutto dimentichi del fatto che “la precisa definizione dei precetti è strategica per l’effettività di ogni ordinamento, intesa come idoneità all’orientamento dei cittadini, legittimazione rispetto questi ultimi e capacità di adattamento nel tempo al contesto sociale”<sup>13</sup> – finiscono, come si è già anticipato, con il “consegnare fatalmente nelle mani del giudice la definizione del fatto tipico”<sup>14</sup>, ma anche che l’ “esigenza ‘costituzionale’ della prevedibilità del diritto, della sua conoscibilità, dell’accessibilità delle norme, [che] richiede che il cittadino possa compiere un’operazione di sussunzione di una fattispecie concreta in una regola astratta o in un precedente”<sup>15</sup> viene del tutto dimenticata.

In queste condizioni, il cittadino non è messo nella condizione di individuare dove “corre il sottile confine tra lecito e illecito”, e il fare “affidamento sulla giurisprudenza come fattore di precisazione delle norme giuridiche” non sarà certamente la soluzione poiché, come ci insegna la migliore dottrina, semmai “essa contribui[rà] all’opposto a rendere le norme meno conoscibili di quanto esse non siano”<sup>16</sup>.

Tanto più se la S.C. si ostinerà a non dare praticamente spazio a ipotesi di ignoranza giustificabile della legge penale<sup>17</sup>, tenendo anche nel dovuto conto che “la norma costituzionale che trova qui applicazione, perché all’origine della sentenza della Corte costituzionale sull’*ignorantia legis*, è l’articolo 27, c.1, Cost., oggi da rileggere attraverso l’articolo 7 Cedu [...]. Attualmente,

11 Così C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2016

12 Provocatorio, ma forse solo realistico, D. PULITANO’, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 56, proponeva “di guardare al ‘formante’ giurisprudenziale come ad un possibile deformante luogo di crisi della legalità”.

13 Così F. CONSULICH, *Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile*, in *SP*, 2020, 4

14 Così C. BERNASCONI, *Il modello della tipicità*, cit., 420

15 Così M. DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collusioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 2016

16 Così A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, III ed., Torino, 2014, 320

17 Al proposito S.MILONE, *Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei rapporti tra diritto penale e processo. Quale garanzia di prevedibilità del diritto se il diritto è... imprevedibile?* in *DPC*, 2016, 2, 13, parla di “scarsa considerazione accordata [a detto principio] dalla giurisprudenza” e osserva anche che “la precarietà del ricorso all’art. 5 c.p. risulterebbe peraltro ancor più evidente proprio con riguardo alle ipotesi più frequenti di “creazione” giurisprudenziale del diritto; quelle, cioè, rispondenti alla necessità di accogliere una domanda sociale di giustizia rispetto alla condanna di fenomeni che il legislatore non ha saputo, o voluto, inquadrare entro fattispecie incriminatrici dotate di un sufficiente grado di determinatezza”.



la riconoscibilità del precetto è un principio che riguarda sia la legalità e sia la colpevolezza in una reciproca interazione di effetto”<sup>18</sup>. Ma la Corte, ancora recentemente, non solo ha affermato che “l'ignoranza da parte dell'agente sulla normativa di settore e sull'illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa,[solo] se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione”<sup>19</sup>, ma ha anche sostenuto che “la scusabilità della ignoranza può essere invocata dall'operatore professionale solo ove egli dimostri, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio ricorrendo ad esperti giuridici così adempiendo il dovere di informazione necessario”<sup>20</sup>. Per chi scrive, pretendere che non sia il legislatore a dover essere chiaro e preciso nel descrivere il fatto tipico, ma che debba essere il cittadino a doversi rivolgere non solo alle autorità competenti, ma anche agli “esperti giuridici” per capire cosa può o non può fare, sembra pretesa alquanto ... bizzarra.

Tornando al caso all'esame - posto che non conosciamo il dettaglio degli argomenti proposti dalla difesa dell'imputato a suffragio della questione di legittimità, e che quindi dobbiamo accontentarci dei termini nei quali il S.C. li ha riassunti: “contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 C.E.D.U., stante la violazione del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie” - la Corte, rammentato “il costante insegnamento della Corte Costituzionale” per il quale “l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero [...] di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo”, conclude affermando che “la fattispecie in esame non confligg[e] con l'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto le espressioni impiegate dal legislatore appaiono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato, che, essendo modellato come reato di evento a forma libera, contempla le condotte di “compromissione” e di “deterioramento” - sostanzialmente analoghe, ed in parte addirittura identiche (ci si riferisce al deterioramento), a quelle tradizionalmente descritte con riguardo al delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. - ed in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha fornito un'interpretazione uniforme e costante”. Saggiunge poi che “l'impiego di aggettivi riferiti a quegli eventi, alternativamente previsti dalla norma, quali

18 Così M. DONINI, *Fattispecie o case law? La “prevedibilità del diritto” e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza*, in *Quale giustizia*, 2018, 4, che sul punto rinvia a M. LANZI, *Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive*, Torino, 2018, 139 ss. e a G. ROTOLO, *Riconoscibilità del precetto e modelli innovativi di tutela*, Torino, 2018, 55 ss., 101 ss.

19 Così Cass. sez. III, n. 53684/2017

20 Così Cass. sez. III, n. 11929/2017



“significativi” e “misurabili”, pone dei vincoli, qualitativi e di accertamento, all’offesa penalmente rilevante. Vincoli che delimitano il campo di applicazione della fattispecie in termini, per un verso, di gravità – il che comporta un restringimento del perimetro della tipicità, da cui sono estromessi eventi che non incidano in maniera apprezzabile sul bene protetto - e, per altro verso, di verificabilità, da compiersi sulla base di dati oggettivi, e quindi controllabili e confutabili” e che “parimenti preciso è l’oggetto della condotta, che deve aggredire o le matrici ambientali (acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo), ovvero un ecosistema o una biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. E conclude, lapidaria, nel senso “che, gli elementi costitutivi della fattispecie rimandano a un fatto descritto in maniera sufficientemente precisa, ciò che consente di ritenere rispettato il vincolo imposto dall’art. 25, c.2, Cost. nella descrizione dell’illecito penale”.

Neppure un cenno, seppur fugace, ai principi di cui all’art.7 C.E.D.U., anche se è la stessa Corte che ci dice che la questione è stata articolata anche con riferimento a quanto da tale norma statuito. Ed essendo noto che “secondo la giurisprudenza della Corte europea, enunciativa del significato della Convenzione, “legge” è la regola di giudizio accessibile e prevedibile”<sup>21</sup>, una qualche parola forse sarebbe stato il caso venisse spesa. Va ricordato, infatti, con la migliore dottrina, che la “prevedibilità accessibilità di cui parlano i giudici convenzionali applicando l’art. 7 Cedu è una sorta di giunto elastico tra la *rule of law/due process of law* anglosassone e la legalità penale costituzionale del diritto continentale. Benchè non si tratti di garanzie alternative, per il penalista italiano paiono avere contenuto almeno parzialmente differente, in quanto funzionali alla tutela di autonomi interessi: mentre la legalità presidia la certezza e la democraticità della disposizione penale, la prevedibilità-accessibilità salvaguarda l’affidamento dei consociati rispetto alla norma incriminatrice’. Ora, è ben vero che, proprio con riferimento all’art. 452 *bis* c.p., la dottrina<sup>22</sup> ha provveduto a chiarire come “se è nella legge – e, dunque, anche nel contributo del formante giurisprudenziale – che il singolo può trovare quella ‘norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta’<sup>23</sup> la portata dell’articolo 7 CEDU è tale da garantire un preciso diritto di ‘affidamento sull’interpretazione del precetto medesimo fornita dalla giurisprudenza, e di regolare conseguentemente il proprio comportamento, senza rischiare di essere sorpresi *ex post* da un’interpretazione (e una conseguente applicazione) della norma non prevedibile a proprio danno’<sup>24</sup>”, ma è altrettanto vero che di “robusto” formante giurisprudenziale deve trattarsi : plurime decisioni<sup>25</sup> e tutte sorrette da motivazioni non solo suggestive, ma anche

21 Così G. ABBADESSA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il principio di legalità in materia penale (art. 7 CEDU)*, DPC, 2011, 1, 284

22 Cfr. M. RICCARDI, *L’inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico*, DPC, 2017, 3, 132

23 Così Corte EDU, Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979, in *Riv. dir. int.*, 1980, 218. citata da M. RICCARDI, *op.loc.cit.*

24 Così F. VIGANO’, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in DPC, 2016, 13., citato da M. RICCARDI, *op.loc.cit.*

25 La stessa Corte Cost., nella sent. n. 327/2008, ricorda come “l’esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non [vale], di per sé, a colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale”.



convincenti, e non semplicemente ripetitive. “Dunque, atteso che ai fini del rispetto dell’articolo 7 par. 1 CEDU risulta determinante non solo l’intelligibilità della fonte formale, ma anche l’applicazione che di essa ne fornisce l’elaborazione pretoria, le attuali – ma soprattutto le future – incertezze giurisprudenziali sull’estensione degli elementi di tipicità dell’inquinamento ambientale – dall’abusività agli eventi del reato, dalla significatività alla misurabilità – prefigurano uno scenario tutt’altro che ossequioso del principio convenzionale, minato alla radice da un *deficit* di precisione dell’articolo 452 *bis* c.p. che si irradia sulla conoscibilità e prevedibilità del precetto”<sup>26</sup>

Ma, ripetiamo, la Corte ha preferito mantenersi silenziosa sull’art.7 CEDU e non spendere troppi argomenti circa la “determinatezza”, *ex art. 25 Cost.*, delle condotte punite dall’art.452 *bis*. Tanto che i primi commentatori, dopo aver riproposto la sintetica motivazione della Corte in punto, hanno ritenuto concludere affermando “qui l’argomentare dei Supremi Giudici si ferma, senza però, [.....] riuscire a essere persuasivo”<sup>27</sup>.

Rinviando a chi ha già affrontato l’analisi della decisione per il dettaglio dei rilievi critici alle conclusioni cui la stessa perviene<sup>28</sup>, concludiamo con qualche breve cenno ai precedenti ai quali la Corte si è rifatta, quasi a volerci ricordare che ormai sul punto il “diritto vivente” si era formato e tanto avrebbe dovuto bastare per considerare risolta la questione interpretativa.

Necessaria una premessa: ““diritto vivente” costituisce un sintagma [...] per indicare – in estrema sintesi e con l’inesattezza che questa rende ineludibile – la *communis opinio* maturata nella giurisprudenza e nella dottrina in ordine al significato normativo da attribuire ad una determinata disposizione”<sup>29</sup>, ma nel caso all’esame non possiamo certo dire che quella espressa dalla Corte in questa come nelle altre decisioni - una dozzina in cinque anni di vigenza della norma – sul delitto di inquinamento ambientale sia opinione condivisa dalla dottrina<sup>30</sup>. Pur nella consapevolezza che “il

26 Così M. RICCARDI, *op.loc.cit.*

27 Così R. LOSENGO C. MELZI d’ERIL, *La Cassazione e la questione di legittimità costituzionale del reato di inquinamento ambientale: una risposta troppo “veloce” ad una questione complessa*, in *RGA online*, 2020, 13 .

28 Oltre agli AA citati alla nota precedente, cfr. anche G.RIZZO MINELLI, *Il delitto di inquinamento ambientale nuovamente al vaglio della S.C. tra soluzioni e criticità (nota a Cass. pen.n.9736/2020)*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2020,6,489 ss.

29 Così L. SALVATO (a cura di), *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, in *cortecostituzionale.it*, 2015

30 *Ex plurimis*, oltre agli AA citati in nota (2) cfr. A. L. VERGINE, *La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del d.d.l. su delitti ambientali*, in *RGA*, 2014, 547ss.; EADEM, *I nuovi delitti ambientali. A proposito del d.d.l.1345/2014*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2014, 3, 443 ss.; A. DE FRANCESCO, *Codici, leggi speciali, legislazione novellistica: uno sguardo problematico*, in *L.P.*, 2015, 15 ss.; P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, in *www.legislazionepenale.eu*, 2015; L. BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015, 321, ss.; L. TROYER, *I reati ambientali ‘abusivi’. Quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*, in *Criminalia*, 2015, 329; T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida al diritto*, 2015, 32, 10; M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in *DPC*, 2015; E.



giudice delle leggi sembra, [...] essersi orientato nel senso di escludere che la lettura di una disposizione fornita dalla dottrina possa condurre a negare il carattere di diritto vivente di un'interpretazione di segno contrario accolta e fatta propria dalla Corte di cassazione"<sup>31</sup>, riteniamo che di fronte a un decisamente non eccessivo numero di decisioni uniformemente orientate e a un massiccio schieramento dottrinario altrimenti orientato, forse una maggior attenzione a quanto dalla dottrina sostenuto, non sarebbe stato, e non sarebbe, inutile.

Tanto più se si condivide quanto di recente affermato al proposito del diritto vivente da qualificata dottrina che ritiene che non “ sia affatto chiaro in cosa esso consista, in particolare: quante sentenze occorrono per costituirlo, per quanto tempo debbano susseguirsi o quale organo giudiziario debba esprimersi. La Corte costituzionale ha evidenziato alcuni requisiti, indicando a più riprese la necessità di numerose decisioni della Cassazione, distribuite in un lungo arco di tempo, anche se a volte si è accontentata di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite. Nemmeno la Corte edu ha definito i connotati di un diritto consolidato come vettore di prevedibilità della decisione del giudice, limitandosi per ora a escluderne la ricorrenza allorché non sussistano precedenti o ve ne siano di segno contrario, a volte ritenendolo presente di fronte a plurime condanne di Tribunali di merito [...], più di recente richiedendo la pronuncia delle sezioni Unite [...], a volte ancora accontentandosi, in assenza di decisioni conformi, dell'evoluzione della coscienza sociale sul disvalore della condotta”<sup>32</sup>.

Passando alle decisioni richiamate esplicitamente (e implicitamente) dalla sentenza all'esame e che dovrebbero costituire la base del “formante giudiziario” che ha consentito- e dovrebbe consentire, almeno riteniamo, negli auspici della S.C. - al S.C. di negare che ci siano fondati motivi per dubitare della legittimità costituzionale del disposto dell'art. 452 *bis* c.p. in quanto tutte le “espressioni impiegate dal legislatore appaiono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato” , riteniamo sufficiente a far sorgere qualche dubbio sulla piena correttezza di tale assunto la riproposizione, in corsivo, delle interpretazioni di tali espressioni proposte dalla Corte .

Secondo il S.C. apparirebbe di significato sufficientemente univoco l'avverbio abusivamente, in quanto sarebbe chiaro che è da ritenersi *abusiva* non soltanto *la condotta posta in essere in assenza*

---

LO MONTE, *Art. 452 bis c.p.: la locuzione 'compromissione o deterioramento significativi e misurabili' all'esame dei giudici di legittimità*, in *Dir. giur. agr. e alim.*, 2016, 6, 11 ss.; M. CATERINI, *Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell'ambiente*, Napoli, 2017, 21ss.; R. M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente. I profili problematici della L.68/2015*, Torino, 2016, 45 ss.; M. RICCARDI, *Inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione*, loc.cit.; A. MANNA, *Le norme penali come argine all'alterazione irreversibile dell'ecosistema*, in *Arch. pen.*, 2, 2017, 659 ss.; C. MELZI d'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *DPC*, 2017, 3, 35 ss.; P. PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *Riv. Trim. dir. pen. econ.*, 2017, 3-4, 602 ss.; L. CORNACCHIA, *Inquinamento ambientale*, in AA. VV., *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, diretto da L. CORNACCHIA e N. PISANI, Bologna, 2018, 100 ss.

31 Così L. SALVATO (a cura di), *Profili del «diritto vivente»*, cit.

32 Così F. CONSULICH, *Così è se vi pare*, cit.



*delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative, e anche quella attività (autorizzata) con la quale si siano superati limiti solo consigliati ,quando la stessa condotta abbia cagionato l'evento di inquinamento.*

Così come apparirebbe univoco il significato dei termini “compromissione o deterioramento” in quanto gli stessi costituiscono *locuzioni che rimandano a un fatto di danneggiamento e indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti* che nel primo caso si concretizzerebbe in *uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare*, nel secondo in *una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuire in modo apprezzabile il valore o da impedire anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria per il ripristino una attività non agevole.*

Così come apparirebbero di significato sufficientemente univoco anche gli aggettivi “significativo e misurabile” in quanto *il primo nella sua accezione letterale, denota senz'altro incisività e rilevanza*, mentre il secondo sta a indicare qualcosa *che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.*

Personalmente riteniamo che la proposta “interpretativa” degli indefiniti termini utilizzati dal legislatore si traduca, in buona sostanza, in una operazione di sostituzione del vago con l'incerto. Non crediamo infatti che si possa credibilmente sostenere, giusto per fare un esempio, che il concetto che il legislatore voleva esprimere riferendosi a “compromissione o deterioramento misurabile” sia ‘tassativizzato’ dalla sola sostituzione di quell'aggettivo con l'espressione “quantitativamente apprezzabile”, o che il concetto di “compromissione o deterioramento significativo” sia reso ‘determinato’ sostituendo l'aggettivo con “rilevante” o con “incisivo”. Il cittadino comune, ma anche il laureato in giurisprudenza, credo, continuerà a non capire dove si colloca la soglia al di sopra della quale la condotta che ha cagionato quell'evento avrà rilevanza penale ai sensi dell'art.452 *bis* c.p.

Illustre dottrina, ancora di recente, e quindi dopo il deposito della più parte delle decisioni alle quali la Corte si rifà per dare supporto alla interpretazione “tassativizzante” del testo di legge che le consente di dichiarare infondata la questione di legittimità sollevata, ha evidenziato come la palese e innegabile indefinitezza e la vaghezza del fatto descritto dal legislatore non solo implichi, come si è già avuto modo di evidenziare, “una tale discrezionalità valutativa da trasformare il giudice in un incontrollabile somministratore di tipicità”, ma anche che conseguenza inevitabile sarà che accanto



ai numerosissimi i contrasti giurisprudenziali<sup>33</sup>, si proporranno anche irrisolvibili “problemi di verificabilità empirica, [e] anche insormontabili difficoltà di accertamento del nesso di causalità – il “gigantismo” e l’imprecisione degli eventi evocati dal legislatore mettono a dura prova le garanzie sottese al diritto penale d’evento – per non tacere delle notevoli incertezze inerenti alla determinazione del *tempus commissi delicti*”<sup>34</sup>. Problemi che al momento non sono stati ancora posti all’attenzione del S.C. che fino ad oggi, come è noto, si è pronunciato soltanto su ricorsi in sede cautelare. Tuttavia ormai i giudici di merito si confrontano, e continueranno a doversi confrontare, con gli stessi e allora, auspichiamo, la questione di legittimità costituzionale sarà nuovamente riproposta, magari sorretta da più approfondite argomentazioni tali da convincere qualche giudicante a ritenerla fondata. In caso contrario, dovremmo arrenderci e accettare di fare “affidamento sulla giurisprudenza come fattore di precisazione delle norme giuridiche”, ma – e lo abbiamo già rammentato – si tratterebbe di operazione poco condivisibile e decisamente azzardata, poiché, come ammonisce l’illustre dottrina sopra citata<sup>35</sup> “essa contribuisce all’opposto a rendere le norme meno conoscibili di quanto esse non siano”.

---

33 Cfr. A. L. VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza*, loc.cit.

34 A. GARGANI, *Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell’ambiente*, in *Criminalia*, 2019, 128. Nello stesso senso F. CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’unione e pena nazionale*, in *LP*, 2018, che allude all’ “incagliamento dell’accertamento del fatto allorché, come accade frequentemente, sia impossibile individuare un nesso causale tra la singola condotta e tali macroeventi, quanto meno nel rispetto del vincolo BARD, formalizzato all’art. 533 co. 1 Cpp” (18) per poi precisare che “anche qualora si potesse disporre di un sufficiente tasso di certezza in merito alla rete di concause che hanno portato all’evento, collocando la condotta dell’imputato nell’alveo delle microviolazioni seriali della disciplina di settore, la paralisi dell’incriminazione verrebbe rinviata al momento della prova del dolo, stante la probabile ignoranza dell’agente dei fatti pregressi e successivi che, spesso dopo lunghi anni, hanno condotto al macroevento” (19).

35 Cfr. nota (16) A. CADOPPI, *Il valore del precedente*, cit. 320.